

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1944

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LA MALFA, ZANONE, SCAGLIONE

*Presentata il 25 luglio 1984*

### Istituzione dell'Ente per l'isola di Capri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è *slogan* coniato da moderne agenzie turistiche ma un convincimento antico quello che fa di Capri « l'isola più bella del mondo », se già gli imperatori Augusto e Tiberio la predilessero per lunghi soggiorni facendone una capitale alternativa a Roma al culmine della potenza romana: Augusto eleggendola a sede delle sue villeggiature estive e tornandovi come a un Eden sospirato fino alla morte, Tiberio stabilendosi durante gli ultimi dodici anni di sua vita ed esercitandovi il potere imperiale, collegato a Roma da un sofisticato sistema di semafori « a vista » e dalla flotta ammassata a Capo Miseno (Tacito ci informa che le ville imperiali erano dodici: immaginando quelle dei funzionari di corte, le inevitabili installazioni militari e dei servizi, si comprende come mai ovunque si scavi spuntano statue, sarcofaghi e colonne tanto da fare di tuttata l'isola un immenso deposito di archeologia sepolta).

L'unicità di questo microcosmo contenente tutti i valori paesistici e naturali del mondo aveva attratto ancor prima al-

tre evolute civiltà: già nel 336 avanti Cristo l'isola era colonia greca famosa per il suo efebeo, colonizzazione che Virgilio e altri scrittori antichi fanno risalire ai mitici Teleboi. Ma la storia di Capri si perde ancor più addietro, proprio nella notte dei tempi, come attestano gli straordinari reperti preistorici raccolti nel Museo Cerio di Capri.

Conformata come un trapezio lungo sei chilometri, largo da 1,2 a 2,7 per una superficie di chilometri quadrati 10,36, l'isola presenta una varietà geologica e geografica eccezionale in così esiguo spazio, tra monti, pini, rocce, selve e scogli, il tutto delimitato da balzi vertiginosi che la fanno apparire dal mare simile ad una maestosa cattedrale emergente da cristalline profondità turchesi, tra sfumati veli azzurri di nebbia: una visione decantata da artisti di ogni tempo. Così diverso è questo fantastico scoglio dal pur straordinario contesto del golfo di Napoli da farlo definire « un pezzo di Cadore trapiantato nel Mediterraneo ».

La mitezza del clima consente il rigoglio di una flora varia e raffinata, sulla

quale sono stati scritti dei trattati: leccio, ginepro, ginestra, erica, mirto, acanto, e esemplari unici come il litosperma invernale delle rocce. E per la sua fauna Capri, come ha scritto Edwin Cerio « è un laboratorio sperimentale della Natura », tappa obbligata di tante specie alate migranti che la « Fondazione Axel Munthe » studia nel suo osservatorio di Monte Solaro. Unica al mondo, fra le rarità, la lucertola azzurra dei Faraglioni.

La mano dell'uomo si è inserita per millenni in questo mirabile contesto naturale con la maestria dettata dalla necessità che ha costretto gli isolani ad usare per le costruzioni la pietra locale, ad inventare i caratteristici tetti a botte per raccogliere acqua piovana (l'isola non ha sorgenti) e ad adeguarsi con viottoli scalle e vertiginose rampe — quali la mirabile scala fenicia appesa sul perpendicolo di un burrone in tempi forse ancor precedenti alla colonizzazione greca — ai dislivelli.

Così perfettamente amalgamati col paesaggio, i due comuni di Capri ed Anacapri attendono per millenni la riscoperta del XX secolo che, rilanciando l'isola più bella del mondo alla fama mondiale, ne inizia la progressiva deturpazione; da principio con le ville del ben mondo internazionale richiamato dagli artisti e dagli intellettuali riscopritori; poi con gli alberghi, le botteghe, gli empori, il porto, le carrozzabili, le auto, i motoscafi; e infine col turismo di massa e relativa devastazione della natura e dell'ambiente. Ma ancora, fino a qualche anno fa, la spropositata bellezza dell'isola regge a tutti gli assalti, grazie anche alle clamorose battaglie delle associazioni protezioniste e grazie alla « legge-ponte » la quale, vietando ogni benché minimo intervento edilizio in assenza di piano regolatore, pur sovente disattesa da una non troppo clandestina speculazione, impedisce macroscopici interventi deturpatori. E ciò mentre i due piani regolatori di Capri e Anacapri, varati tra polemiche, errori, pressappochismi incredibili dai due comuni (nessuno dei quali — si noti! — ha mai fatto finora un'indagine geologica sui siti dei pre-

visti insediamenti) giacciono per due lustri nella polvere di un inesistente potere regionale.

All'improvviso, circa due anni fa, il primo gigantesco disastro ecologico-paesistico dell'isola di Capri con le 365 licenze edilizie concesse nell'arco di un mese dal sindaco di Anacapri che ha scoperto un vuoto legislativo (inesistente, dato che vige pur sempre la legge di tutela del patrimonio ambientale del 1939), conseguente alla decadenza dei termini per l'approvazione dei piani regolatori da parte delle regioni. Dietro tali licenze, all'assenza dei poteri statali e regionali e dietro al silenzio della magistratura malgrado le tante denunce della stampa e delle associazioni, l'ombra maledetta della camorra e del denaro sporco da riciclare.

Il WWF, dopo essersi consultato con le altre associazioni protezionistiche « Italia Nostra » e « Lega per l'Ambiente », reputa che non vi sia oramai altra soluzione possibile se non una indilazionabile, urgentissima « legge speciale per Capri », quale estrema difesa del patrimonio economico-turistico che l'isola stessa rappresenta per la nazione, avvertendo che dalla distruzione dei suoi valori ambientali non può venire ai suoi abitanti che povertà ed emigrazione. Tale soluzione appare altresì indispensabile per soddisfare l'etica della conservazione dei beni ambientali ereditati dai secoli e di cui la nostra generazione non è che semplice consegnataria, dovendoli trasmettere quanto più possibile intatti a quelle future.

Abbiamo infine una grave responsabilità da onorare nei confronti dei paesi europei coi quali abbiamo firmato un patto di salvaguardia dei beni culturali e ambientali che l'Italia ha finora vergognosamente disatteso.

Tale è dunque il senso e la ragione della presente proposta di legge che interpreta le istanze della parte cosciente della popolazione italiana con la totalità dei giovani, sensibili oggi come non mai alle istanze di salvaguardia dei valori ambientali e naturali e ben consapevoli che dalla loro conservazione dipende la salvezza — e la bellezza — del loro domani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituito l'Ente per l'isola di Capri, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede nell'isola.

L'Ente, che ha durata di trent'anni, provvede:

a) alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, naturale, terrestre e marino, come definiti nella convenzione di Parigi del 23 novembre 1972, dell'isola di Capri;

b) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e del piano paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per l'intero territorio dell'isola di Capri;

c) a studi ed iniziative connessi al conseguimento dei fini istituzionali, ivi comprese la promozione, la realizzazione e la gestione di interventi previsti dal piano territoriale, dal piano paesistico e dai piani urbanistici comunali;

d) alla partecipazione, alla promozione ed al coordinamento di iniziative culturali e turistiche nell'isola di Capri.

I piani di cui al punto b) del precedente comma devono essere predisposti ed approvati entro sei mesi dalla nomina degli organi previsti dall'articolo 4.

Per le procedure di approvazione si applicano le norme delle leggi di cui al primo comma.

In attesa della approvazione dei piani suddetti resta sospesa la validità di piani regolatori generali e di piani attuativi già esistenti.

## ART. 2.

I piani regolatori generali dei comuni ed i piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, prima di essere sottoposti alle approvazioni previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifica-

zioni, devono essere sottoposti all'ente per il parere vincolante di conformità ai piani di cui al punto *b*) dell'articolo 1.

All'ente devono essere altresì comunicati per il parere preventivo vincolante tutti i progetti edilizi ed i progetti per l'esecuzione di opere pubbliche da realizzare nell'isola di Capri.

In caso di realizzazione di opere in difformità totale o parziale dalle previsioni dei piani, o in assenza o in contrasto con concessioni edilizie, qualora i comuni e la regione, per quanto di loro competenza, non abbiano provveduto alla immediata sospensione dei lavori e, entro 90 giorni dalla sospensione, al ripristino dello stato dei luoghi, l'ente è autorizzato ad intervenire in sostituzione, con le stesse attribuzioni, competenze e modalità delle amministrazioni suddette.

L'ente inoltre è autorizzato ad intervenire in sostituzione e con le stesse attribuzioni, competenze e procedure, ove i comuni e la regione non provvedano, ciascuno per le proprie competenze, alla redazione ed approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi, o alle varianti necessarie per l'adeguamento degli stessi alle prescrizioni del piano territoriale e del piano paesistico entro due anni dall'approvazione dei piani suddetti.

### ART. 3.

Le risorse finanziarie dell'ente sono costituite:

*a*) da una quota dell'imposta di soggiorno spettante alle aziende autonome di stazioni di cura, soggiorno e turismo in base alla vigente legislazione;

*b*) da eventuali contributi dello Stato, della regione Campania, della provincia di Napoli e dei comuni dell'isola;

*c*) da una sovrimposta sull'importo dei biglietti dei mezzi di trasporto per e dall'isola pari al 10 per cento del prezzo dei biglietti;

*d*) da contributi volontari di altri enti, società o privati italiani e stranieri;

e) dai proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati;

f) da finanziamenti pubblici o privati finalizzati alla realizzazione di opere ed interventi previsti dai piani di cui al punto b) dell'articolo 1 e dai piani urbanistici comunali.

#### ART. 4.

Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente, il consiglio direttivo ed i revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il presidente è nominato fra personalità di alta e sperimentata competenza in materia di protezione dell'ambiente e della natura.

Il consiglio direttivo è costituito:

- a) da un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo;
- b) da un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;
- c) da un rappresentante del Ministro per l'ecologia;
- d) da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;
- e) da un rappresentante della regione Campania;
- f) da un rappresentante della provincia di Napoli;
- g) da un rappresentante per ciascun comune dell'isola;
- h) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti o associazioni protezionistiche: World wildlife fund, Italia nostra, Lega ambiente, Archeoclub, Fondazione A. Munthe, Lega italiana per la prote-

zione degli uccelli, Pro Natura; Touring Club, Amici di Capri;

i) da un rappresentante della competente Sovrintendenza alle antichità e belle arti;

l) da un rappresentante della locale Azienda di soggiorno e turismo.

m) da un rappresentante del Direttore generale dell'UNESCO;

n) da un rappresentante del Presidente del Parlamento europeo.

I rappresentanti del consiglio direttivo devono essere designati tra persone particolarmente qualificate nel campo della protezione ambientale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardo provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il presidente dell'ente ne ha la legale rappresentanza e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il consiglio direttivo stabilisce i programmi di attività dell'ente, delibera in merito alle attività di cui all'articolo 1 e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, i regolamenti e i piani territoriale e paesistico. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio hanno carattere vincolante nei riguardi degli enti territoriali.

Il comitato esecutivo attua le deliberazioni del consiglio direttivo ed assiste il presidente e il direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il direttore dell'Ente è nominato dal consiglio direttivo previo concorso pubbli-

co nazionale; assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le disposizioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio direttivo ed è composto da cinque membri del consiglio stesso compreso il presidente.

L'ente è inserito nella tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

#### ART. 5.

Il controllo sull'ente, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, l'emanazione dei regolamenti, sono di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 6.

In caso di gravi motivi ed inadempienze gli organi dell'ente possono essere sciolti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del turismo e spettacolo, dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della marina mercantile. In tal caso viene nominato un commissario straordinario. La gestione commissariale non può avere durata superiore ad un anno.

#### ART. 7.

Le opere intraprese dall'ente per il conseguimento dei propri fini istituzionali possono essere dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili con decreto del prefetto osservate le norme delle leggi vigenti.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le espropriazioni che si rendessero necessarie.

## ART. 8.

Con la cessazione dell'ente il suo patrimonio è trasferito ad altri enti interessati alla conservazione del patrimonio naturale ed ambientale con modalità che sono stabilite, su proposta del consiglio direttivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.